

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA ROMANIA

IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI

FLUSSI MIGRATORI PER MOTIVI DI LAVORO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania, denominati qui di seguito "Parti Contraenti";

Sottolineando l'importanza delle relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Stati;

Allo scopo di consolidare i rapporti di cooperazione esistenti tra le Parti Contraenti e di promuovere una gestione coordinata ed efficiente dei flussi di lavoratori tra i due Stati anche al fine di prevenire l'immigrazione irregolare;

Hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Al fini del presente Accordo le Autorità competenti sono:

Per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per il Governo della Romania, il Ministero del Lavoro, della Solidarietà Sociale e della Famiglia.

Articolo 2

Le Autorità competenti collaboreranno per la regolazione dei flussi di lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, anche stagionali, tra i due Stati. Anche per il tramite dei propri organismi competenti, faciliteranno l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini dello Stato dell'altra Parte Contraente, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro nazionale e in conformità con la normativa vigente in materia di accesso al mercato del lavoro da parte di cittadini stranieri.

Articolo 3

Le Parti Contraenti si scambieranno periodicamente informazioni sulla disponibilità di manodopera dello Stato d'origine, sulle offerte di posti di lavoro nello Stato d'accoglienza, nonché sui profili professionali richiesti nei rispettivi mercati del lavoro.

Articolo 4

Le Autorità competenti si impegnano a collaborare per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con le modalità che saranno definite nel Protocollo esecutivo previsto all'articolo 10 del presente Accordo, nonché lo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli organismi competenti in materia.

Articolo 5

1. Le Parti Contraenti, conformemente alla propria legislazione nazionale, favoriranno la partecipazione a corsi di formazione professionale e di lingua dei potenziali candidati all'accesso nel mercato del lavoro.
2. Le modalità di approvazione e di realizzazione dei programmi di formazione saranno stabilite nel Protocollo esecutivo previsto all'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 6

1. L'ingresso, il soggiorno e l'attività lavorativa del lavoratore immigrato saranno sottoposti alla normativa in vigore nello Stato d'accoglienza.
2. Le Parti Contraenti si impegnano a porre in essere, in conformità con la propria normativa, tutte le misure necessarie per assicurarsi che i lavoratori non costituiscano elementi pregiudizievoli alla sicurezza e all'ordine pubblico dello Stato d'accoglienza.
3. La retribuzione del lavoratore immigrato e le condizioni di lavoro del contratto individuale di lavoro saranno quelle previste dai contratti collettivi di riferimento o, in loro mancanza, dalla legislazione in vigore per i lavoratori, cittadini dello Stato di accoglienza, in possesso della medesima qualifica professionale.

Articolo 7

I lavoratori immigrati, che abbiano fatto ingresso e che soggiornino nel territorio dello Stato d'accoglienza per motivi di lavoro, possono trasferire i loro guadagni nello Stato d'origine conformemente alla normativa in vigore nello Stato d'accoglienza.

Articolo 8

I cittadini dei due Paesi che esercitino un'attività lavorativa nell'altro Stato godono degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui godono i lavoratori dello Stato d'accoglienza per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la retribuzione, la protezione sociale e i diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla normativa in vigore nello Stato d'accoglienza.

Articolo 9

Le Autorità Competenti si consulteranno regolarmente per:

- Seguire l'applicazione dell'Accordo e proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;
- Procedere ad una valutazione periodica dell'Accordo;
- Risolvere le difficoltà di ordine pratico che possano ostacolare l'applicazione dell'Accordo;
- Proporre modifiche all'Accordo.

Articolo 10

Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno fissate in un Protocollo esecutivo.

Articolo 11

Le Parti Contraenti possono, di comune accordo, apportare modifiche al presente Accordo tramite Protocolli addizionali che faranno parte integrante dell'Accordo stesso. I Protocolli addizionali entreranno in vigore secondo la procedura prevista all'articolo 13 del presente Accordo.

Articolo 12

Le Parti Contraenti si impegnano a divulgare, il più ampiamente possibile, il contenuto del presente Accordo.

Articolo 13

1. Il presente Accordo ha una durata indeterminata, salvo denuncia notificata da una Parte Contraente all'altra Parte Contraente, per via diplomatica. La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla notifica.
2. Il presente Accordo entra in vigore nel primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a _____ il _____, in due esemplari originali, in lingua italiana ed in lingua romena, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo

della Repubblica Italiana

Per il Governo

della Romania